

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO PER L'INCENTIVO
PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113, DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i.**

INDICE

- Art.1 – Principi generali
- Art.2 – Lavori, servizi e forniture – definizione ai fini dell'incentivo
- Art.3 – Costituzione del fondo incentivo funzioni tecniche e determinazione risorse finanziarie
- Art.4 – Costituzione del Fondo incentivo personale interno e Fondo per l'innovazione
- Art.5 – Composizione e nomina dello staff tecnico e del Responsabile del Procedimento - Criteri di assegnazione degli incarichi
- Art.6 – Soggetti partecipanti alla ripartizione del Fondo incentivo personale interno
- Art.7 – Criteri di ripartizione del Fondo incentivo personale interno TABELLA "A"
- Art.8 – Distribuzione e ripartizione del Fondo incentivo personale interno
- Art.9 – Cause di riduzione del Fondo incentivo personale interno e decurtazione premio di raggiungimento obiettivo e/o del premio di produttività
- Art.10 – Norme transitorie

Art. 1 – Principi generali

Il presente regolamento è emanato ai sensi del comma 3 dell'art.113 del decreto legislativo 50/2016 e stabilisce i criteri per la costituzione del fondo incentivo per le funzioni tecniche svolte dal personale interno e i criteri di ripartizione del suddetto fondo, da corrispondere al personale appartenente a questo Ente oppure ad altre Pubbliche Amministrazioni (a cui i compiti sono demandati mediante apposite convenzioni) per lo svolgimento di attività inerenti la realizzazione di un lavoro.

Art. 2 – Lavori, servizi e forniture – definizioni ai fini dell'incentivazione

Le definizioni di lavori, servizi e forniture sono riportate all'art.3, del citato D. Lgs. n.50/2016.

1

Per i servizi e le forniture l'incentivo si computerà solo per quelli in cui si manifesti la necessità di una progettazione equivalente a quella necessaria per i lavori, ai sensi del regolamento di attuazione del codice (oggi DPR 207/2010).

Sono esclusi dall'incentivo gli interventi di manutenzione ordinaria e le altre attività tecniche istituzionali dell'A.P. che non presuppongono attività di progettazione e direzione dei lavori, nonché di Direzione per l'esecuzione del contratto (quali la gestione del Demanio, perizie di stima, elaborazione di richieste d'offerta, lettere d'ordine, sorveglianza lavori), nonché tutte le altre attività che non richiedono una specifica attività di progettazione, quali ad esempio studi di fattibilità etc..

Art. 3 – Costituzione del fondo incentivo funzioni tecniche e determinazione risorse finanziarie - art.113 c.2 D. lgs.50/2016

Nei quadri economici dei progetti approvati, dopo il 19.04.2016, saranno previste le somme per il fondo di cui all'art. 1 denominato "fondo incentivo per funzioni tecniche".


L'ammontare complessivo delle somme da destinare al suddetto fondo per funzioni tecniche è determinato secondo le seguenti percentuali, applicate a scaglioni:

- per appalti di importo a base d'asta fino a **Euro 1.000.000,00: il 2,00%** dell'importo dei lavori, servizi e forniture poste a base d'asta;
- per progetti di importo a base d'asta compreso tra **Euro 1.000.000,01 e Euro 5.000.000,00: euro 20 mila oltre l'1,90%** dell'importo dei lavori, servizi e forniture poste a base d'asta eccedente euro un MLN;
- per progetti di importo a base d'asta compreso tra **Euro 5.000.000,01 e Euro 25.000.000,00: euro 96 mila oltre l'1,80%** dell'importo dei lavori, servizi e forniture poste a base d'asta eccedente euro 5 MLN;
- per progetti di importo a base d'asta compreso tra **Euro 25.000.000,01 e Euro 50.000.000,00: euro 456 mila oltre l'1,70%** dell'importo dei lavori, servizi e forniture poste a base d'asta eccedente euro 25 MLN;
- per progetti di importo a base d'asta superiore a **Euro 50.000.000,00: euro 881 mila oltre 1,60%** dell'importo dei lavori, servizi e forniture poste a base d'asta eccedente 50 MLN.

Per i progetti di importo superiore al milione di euro sarà possibile attribuire una maggiorazione fino al raggiungimento della quota massima del 2,0%, qualora si ravvisi una delle seguenti cause:

- Multidisciplinarietà del progetto: fattispecie che ricorre nel caso in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sotto-progetti specialistici: in linea generale, si configura la multidisciplinarietà qualora il progetto comprenda almeno tre dei seguenti elementi: studi e verifiche geotecniche, verifiche strutturali e calcoli statici; studio e verifica idraulico marittima, impianti elettrici, impianti di illuminazione, impianti idrici, impianti fognari, impianti di trattamento acque (depurazione e/o potabilizzazione),

U



impianti termici e di climatizzazione, impianti di telecomunicazione e trasmissione dati, impianti elettromeccanici trasportatori;

- Accertamenti ed indagini: fattispecie che ricorre nell'ipotesi di rifunzionalizzazione, ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- Soluzioni tecnico-progettuali: fattispecie che ricorre nel caso in cui siano adottate soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali, o impiego di materiali e tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- Progettazione per stralci: fattispecie che ricorre nell'ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e/o di computo occorrenti.

L'attribuzione del maggiore incentivo dovrà essere motivata dal RUP, di concerto con il Dirigente dell'area di riferimento e approvata dal Segretario Generale.

Art. 4 - Costituzione del Fondo incentivo personale interno art.113 c.3 D. lgs.50/2016 e Fondo per l'innovazione art.113 c.4 D. lgs.50/2016

Nei quadri economici dei progetti approvati saranno previste le somme del fondo di cui al precedente art.3, come sopra determinato, il quale è suddiviso in due parti denominate rispettivamente: "fondo incentivo personale interno" e "fondo per l'innovazione", così determinati:

1. **Fondo incentivo personale interno** - L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al precedente art.3. è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art.113 nonché tra i loro collaboratori.

2. **Fondo per l'innovazione** - Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al precedente art.3 è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Quanto sopra ottenibile anche attraverso la partecipazione del personale interno a specifici corsi di formazione ed aggiornamento relativi alla complessa normativa tecnica che regola i lavori pubblici, nonché acquisto di relativi testi, banche dati etc. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso questa Autorità di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.



3



Qualora le risorse siano derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata il suddetto fondo non sarà costituito e le somme andranno a confluire all'interno del fondo di cui al suddetto punto 1.

Art. 5 – Nomina Responsabile del Procedimento e composizione e nomina dello staff tecnico – Criteri di assegnazione degli incarichi.

L'assegnazione degli incarichi riguardanti i lavori, i servizi e le forniture disciplinate dal D. Lgs n.50/2016 e successive modifiche deve garantire il pieno impiego delle competenti professionalità in servizio presso l'Autorità Portuale di Palermo, nonché l'equa ripartizione degli stessi anche al fine della distribuzione degli incentivi previsti dall'art.1 del presente regolamento.

L'assegnazione dei suddetti incarichi dovrà avvenire compatibilmente con i carichi di lavoro e le singole professionalità, tenendo conto dei seguenti criteri:

- complessità del lavoro, servizio o fornitura;
- limiti di legge della professionalità dei singoli soggetti;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui si riferisce il lavoro, il servizio o la fornitura;
- necessità di assicurare, di norma, una rotazione degli incarichi, compatibilmente con le dotazioni organiche, e nel rispetto della legge n.190/2012;
- disponibilità del personale in funzione del carico di lavoro esistente o prevedibile.

I singoli soggetti possono essere designati allo svolgimento di uno o più incarichi all'interno dello staff tecnico.

L'assegnazione dell'incarico di RUP è effettuato con provvedimento del Segretario Generale, su proposta del Dirigente dell'area di riferimento.

Le assegnazioni dei vari incarichi di supporto al RUP, dell'ufficio di direzione dei Lavori o dell'ufficio di Direzione dell'esecuzione del contratto è effettuato con provvedimento del Segretario Generale, su proposta del RUP di concerto con il Dirigente dell'area di riferimento.

Qualora gli incarichi siano affidati a tecnici di altre Pubbliche Amministrazioni, la proposta di incarico sarà formulata dal Dirigente dell'Amministrazione di appartenenza e dovrà essere condivisa dal Dirigente dell'Area di riferimento, di concerto con il R.U.P.

Art. 6 – Soggetti partecipanti alla ripartizione del fondo incentivo personale interno

I principali requisiti qualitativi ed i compiti, sia del Responsabile del Procedimento che dei vari soggetti componenti lo staff tecnico, sono quelli definiti dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, dalle Linee Guida ANAC e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 05.10.2010 n. 207 per le parti non abrogate, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia di opere e lavori pubblici.

Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a. **il responsabile del procedimento – RUP** (art.31 D. lgs. 50/2016) e Responsabile dei lavori (art. 89, comma 1, lettera c, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
- b. **i collaboratori del RUP - Responsabile dei lavori**, quali supporto, per i compiti assegnati allo stesso ed in particolare:
 - b.1 - per la fase di progettazione
 - Supervisione, coordinamento e controllo in corso d'opera della progettazione nelle tre fasi (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva), nonché supporto tecnico per le schede di monitoraggio;
 - verifica della progettazione;
 - per la validazione del progetto
 - per la gestione del fondo incentivo per funzioni tecniche
 - per schede monitoraggio e gestione siti informatici;
 - supervisione, coordinamento e controllo del Coordinatore in fase di progettazione.
 - b.2 - per la fase di affidamento
 - per la predisposizione procedure del bando;
 - per adempimenti procedure di gara, controllo requisiti partecipanti, pubblicazioni e redazione contratto;
 - per la gestione del fondo incentivo per funzioni tecniche;
 - per schede monitoraggio e gestione siti informatici
 - b.3 - per la fase di esecuzione
 - per la supervisione e coordinamento della D.L. e supporto tecnico per le schede di monitoraggio;
 - per la gestione del fondo incentivo per funzioni tecniche;
 - per schede monitoraggio e gestione siti informatici;
 - per la supervisione e coordinamento del Coordinatore in fase di esecuzione e per la gestione e la verifica dei subcontratti
- c. **gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori** e cioè: il Direttore dei lavori (o i Direttori dei lavori), i Direttori operativi, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., gli Ispettori di cantiere oppure nel caso di servizi e forniture il Direttore per l'esecuzione del contratto e i suoi collaboratori;



5



- d. il personale incaricato del **collaudo tecnico amministrativo e/o del collaudo statico** o della certificazione di regolare esecuzione nonché della verifica di conformità;
- e. **il personale amministrativo**, nonché l'ulteriore personale tecnico diverso da quello incaricato, che partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, all'esecuzione del contratto, nonché ad ulteriori attività amministrative od esecutive, la cui individuazione, con le relative percentuali, viene effettuata, per singolo lavoro, dal Segretario generale.

DE

Will

A

Felici

6
R

Art. 7 – Criteri di ripartizione del fondo incentivo personale interno

La ripartizione del fondo è effettuata sulla scorta delle percentuali che sono riportate nella seguente tabella.

TABELLA "A"


Responsabile del Procedimento – Responsabile dei lavori		5-20%
fase di programmazione della spesa e progettazione fattibilità tecnica - progettazione definitiva ed esecutiva	2-8%	
fase di affidamento	1-5%	
fase di esecuzione	2-10%	

Collaboratori del Responsabile del Procedimento - Responsabile dei lavori		15-35%
1 - fase di programmazione della spesa e progettazione fattibilità tecnica - progettazione definitiva ed esecutiva	6-12%	
2 - fase di affidamento	3-9%	
3 - fase di esecuzione	6-20%	

Direttore dei Lavori e assistenti alla Direzione dei lavori (fase di esecuzione)		10-55%
Direttore dei Lavori	7-30%	
Assistenti alla D. L	2-25%	
Coordinatore per l'esecuzione	1-12%	

Tecnici incaricati del collaudo tecnico – amministrativo e/o statico (fase di esecuzione)		5-10%
--	--	--------------

Altro personale così suddiviso: fase di progettazione 4% fase di affidamento 2% fase di esecuzione 5%		11%
Il personale amministrativo e/o tecnico, diverso da quello incaricato che viene individuato nominativamente dal Segretario Generale. Tale personale, pur non firmando il progetto, partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione lavori e alla loro contabilizzazione e liquidazione ed alle correlate attività amministrative.		



7



Ai **collaboratori del RUP** della **fase 1 (progettazione)** spetterà una aliquota della percentuale totale compresa nel range sotto riportato:

- per la fase di progettazione:
 - per la supervisione, il coordinamento e il controllo in corso d'opera della progettazione e del Coordinatore in fase di progettazione nelle tre fasi (fattibilità tecnica ed economica 4-7% - definitiva 12-20% - esecutiva 16-26%) e supporto tecnico delle schede di monitoraggio;
 - per la verifica della progettazione 20-48%;
 - per la validazione del progetto 8-12%
 - per la gestione del fondo incentivo per funzioni tecniche 3-8%
 - per schede monitoraggio e gestione siti informatici 5-15%

La somma delle suddette percentuali dovrà essere pari al 100%.

Ai collaboratori del RUP della **fase 2 (affidamento)** spetterà una aliquota della percentuale totale compresa nel range sotto riportato:

- per la fase di affidamento:
 - per la predisposizione e controllo procedure del bando (15-30%);
 - per controllo procedure di gara (35-50%);
 - per la gestione del fondo incentivo per funzioni tecniche (8-15%)
 - per schede monitoraggio siti informatici (15-35%)

La somma delle suddette percentuali dovrà essere pari al 100%.

Ai collaboratori del RUP della **fase 3 (esecuzione)** spetterà una aliquota della percentuale totale compresa nel range sotto riportato:

- per la fase di esecuzione:
 - per la supervisione e coordinamento della D.L. nonché supporto tecnico per le schede di monitoraggio (15-30%);
 - per la gestione del fondo incentivo per funzioni tecniche (20-30%);
 - per schede monitoraggio e gestione siti informatici (20-40%);
 - per la supervisione e coordinamento del Coordinatore in fase di esecuzione e per la gestione e verifica dei subcontratti (15-30%);

La somma delle suddette percentuali dovrà essere pari al 100%.

La somma delle singole percentuali riportate in tabella A deve essere pari al 100% e quindi il corrispondente importo complessivo deve essere pari al 100% del fondo per incentivo personale interno di cui all'art.4.1 del presente regolamento.

Qualora, nei casi previsti dalla legge, il coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione non sia previsto, la relativa aliquota è addizionata a quella del Direttore dei Lavori.



Art. 8 – Distribuzione e ripartizione del fondo

La ripartizione del fondo dovrà essere effettuata in funzione delle responsabilità personali, delle mansioni svolte nell'ambito dell'intervento e del carico di lavoro derivante ai competenti soggetti incaricati nonché della complessità dell'opera e tenendo conto altresì delle eventuali collaborazioni esterne.

All'atto formale di assegnazione dell'incarico secondo i criteri e le modalità stabiliti all'art.5 del presente regolamento, è allegata una "scheda preventiva" di ripartizione del fondo, predisposta dal Dirigente dell'area di riferimento, di concerto con il RUP, e siglata da tutti i dipendenti dell'ufficio della D. L.. Nella predetta scheda sarà fissata una percentuale per ogni tipologia di incarico assegnato nominativamente, scelta nel range previsto del precedente art.7, considerando anche le specifiche attività che dovranno svolgere gli incaricati.


Il RUP dell'intervento, di concerto con il Dirigente di riferimento, predispone per ogni lavoro in corso d'opera, in funzione dell'avanzamento dello stesso, la scheda relativa alla proposta di ripartizione del fondo con l'indicazione degli incarichi affidati ed effettivamente svolti dai singoli componenti dello staff, delle percentuali attribuite ai singoli soggetti aventi diritto e dei relativi importi, nonché la percentuale e l'importo maturato alla data di trasmissione della scheda e l'importo di quanto già precedentemente liquidato.

Essa dovrà essere corredata dagli accertamenti relativi alle specifiche attività svolte dai componenti dello staff e qualora siano variate le percentuali rispetto alla scheda preventiva le motivazioni relative alle nuove aliquote e siglata per presa visione dagli aventi diritto dell'ufficio della D. L., che allegheranno le dichiarazioni relative alle eventuali somme percepite da altre amministrazioni, ai sensi dell'art.113 D. Lgs. 50/2016.

L'ufficio di supporto al RUP che si occupa della "gestione del fondo incentivo per funzioni tecniche", tenendo conto che ai sensi dell'art.113, l'imponibile dell'incentivo complessivamente corrisposto nel corso dell'anno solare al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, (al netto dei medesimi incentivi) riferito all'anno precedente a quello dell'erogazione; la restante parte, in quanto eccedente il suddetto limite, sarà accantonata nominativamente in apposito fondo, in attesa di chiarimenti e/o di un regolamento ministeriale indicante specifiche disposizioni in merito.

Le "schede di liquidazione" saranno trasmesse dal Dirigente dell'area di riferimento, almeno tre volte l'anno e comunque entro la prima decade di marzo, di luglio e di novembre, al Segretario Generale che provvederà alla loro approvazione per la successiva liquidazione che dovrà avvenire entro 45 gg.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento di cui al successivo art.9 saranno accantonate in attesa di chiarimenti e/o di un regolamento ministeriale indicante specifiche disposizioni in merito.

 9



Il diritto alla corresponsione dell'incentivo avverrà:

- a. per la fase di progettazione (per il RUP e il suo supporto - per altro personale):
dopo la determina "a contrarre" relativa alla gara d'appalto dei lavori, servizi e/o forniture;
- b. per la fase di affidamento (per il RUP e il suo supporto - per altro personale):
dopo l'aggiudicazione definitiva;
- c. per la fase esecutiva (per il RUP e il suo supporto - per l'Ufficio di Direzione lavori - per i Collaudatori - per altro personale):
per l'80% in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori e il restante 20% dopo l'ultimazione dei lavori.

Per quanto attiene la costituzione del Fondo per l'innovazione di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento, la sua effettiva costituzione avverrà dopo la determina a contrarre, a cura dell'Ufficio di supporto al RUP che si occupa della gestione del fondo incentivo.

Per eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, l'incentivo sarà adeguato sino alla quota dell'importo della variante al lordo.

Gli importi degli incentivi sopra determinati sono da considerare comprensivi di imposte, tasse corrispondenti, e/o quote di contributi, contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali, compresi quelli a carico dell'Amministrazione, con la sola esclusione dell'IRAP, che comunque, pur non rientrando nel fondo, dovrà essere inclusa nel quadro economico del progetto, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

In caso di sostituzione o decadenza del R.U.P. e/o delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei gruppi di Direzione dei lavori, Coordinamento in fase di esecuzione ed attività amministrative correlate, gli stessi avranno diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal Dirigente Area Tecnica e dal R.U.P..

DL
NB
A
C. Celli
10
R

Art. 9 – Eventuale riduzione del fondo incentivo personale interno e decurtazione premio raggiungimento obiettivo e/o premio di produttività

Nel caso in cui nella realizzazione di un'opera non siano rispettati i tempi previsti nel relativo progetto esecutivo e/o i costi previsti nel quadro economico del medesimo progetto, l'ammontare delle somme da destinare al fondo interno per l'incentivo di cui al precedente art. 1 (relativo alla singola opera) sarà ridotto con i criteri e le modalità appresso indicate.

• Incremento dei tempi

Per ogni mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni) di maggiore durata effettiva dei lavori rispetto al tempo contrattuale, sarà applicata una riduzione pari all'1% dell'importo dell'incentivo previsto per il soggetto a cui può essere imputata la responsabilità del ritardo.

Il tetto massimo della riduzione è pari all'importo spettante al soggetto a cui potrebbe essere imputato il ritardo.

L'imputabilità ad un soggetto della maggiore durata dei lavori è demandata al Dirigente dell'area di riferimento di concerto con il Segretario Generale.

Ai fini della riduzione di cui sopra, sono da computare solo incrementi dei tempi non conformi al D.Lgs n. 50/2016.

• Incremento dei costi

Se si ha un incremento dei costi dell'appalto rispetto all'importo del quadro economico, per ogni punto percentuale in più, sarà applicata una riduzione pari all'1% dell'importo dell'incentivo previsto per il soggetto a cui può essere imputata la responsabilità dell'incremento.

Il tetto massimo della riduzione è pari all'importo spettante al soggetto a cui potrebbe essere imputato il ritardo.

L'imputabilità ad un soggetto della maggiore durata dei lavori è demandata al Dirigente dell'area di riferimento di concerto con il Segretario Generale.

Ai fini della riduzione di cui sopra, sono da computare solo incrementi dei costi non conformi al D. Lgs n. 50/2016.

Le riduzioni di cui sopra, relative all'incremento dei tempi e all'incremento dei costi, si applicano indipendentemente l'uno dall'altra e quindi, qualora ricorrano i presupposti, si applicano entrambe.

In ogni caso la riduzione complessiva non potrà superare l'importo stabilito per la corrispondente attività (di Direzione Lavori, RUP etc) alla quale è imputabile il maggiore tempo di esecuzione e/o il maggiore importo dei lavori. Le riduzioni in argomento non si applicano nel caso in cui l'attività alla quale è imputabile il maggiore tempo di esecuzione e/o il maggiore importo dei lavori sia stata affidata ed espletata da tecnici esterni all'Amministrazione.




Art. 10 – Norme transitorie

Il presente Regolamento, viene applicato a tutti i progetti approvati dopo il 19.04.2016.

Tuttavia, qualora l'attività di progettazione sia stata effettuata in maniera certa, inequivocabile ed attestabile prima dell'entrata in vigore della suddetta legge (19.04.2016) in deroga al presente regolamento si continuerà ad applicare il regolamento vigente alla data del 18 aprile 2016.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Renato Coroneo)



RR.SS.AA


Daniele Chiarelli



Antonino Martorana




Cirino Zappala



UFFICIO PERSONALE

IL RESPONSABILE

(Dott.ssa Antonella Scandone)



8/2/2017